

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 92 del 19/05/2004

Deliberazione n. 92 del 19/05/2004 legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.1, 17.2.1

In base al combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 364 del 15 gennaio 2000 sulla libera circolazione delle persone (con la quale è stato ratificato l'Accordo del 21 giugno 1999 stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall'altra) deve ritenersi consentita ad una società di ingegneria elvetica la partecipazione ad una gara di appalto in Italia, in quanto i suddetti articoli vietano qualsiasi limitazione alla prestazione di servizi tra le parti contraenti. L'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - facendo piena applicazione del principio comunitario del mutuo riconoscimento - consente, altresì, la partecipazione di una società di ingegneria elvetica ad una gara di appalto in Italia anche quando il direttore tecnico di tale società sia sprovvisto di una specifica abilitazione o iscrizione in un albo professionale, in quanto la normativa svizzera, alla quale il suddetto articolo espressamente rimanda, non prevede esami di abilitazione né una conseguente ed obbligatoria iscrizione in specifici albi professionali al fine dell'esercizio della professione di ingegnere od architetto, da ritenersi, pertanto, libera e non regolamentata.